



ITALIAN MANAGERS FOR
INTERNATIONAL TRADE

STATUTO

TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITA'

art. 1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. È costituita, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, l'Associazione Italiana Manager per l'Internazionalizzazione, denominata Italian Managers for International Trade – I.M.I.T. (di seguito l'Associazione e in forma abbreviata IMIT).
2. L'Associazione è espressione unitaria di coloro che esercitano l'attività di manager nel settore del commercio estero (export manager, buying manager, consulente, professionista ecc.) e di esperto di processi di internazionalizzazione nella forma del lavoro autonomo professionale e/o nella forma di lavoro subordinato, aventi sede in Italia o all'estero.
3. L'Associazione ha sede in Milano, presso la Segreteria di Aice – Associazione Italiana Commercio Estero, può istituire delegazioni ed uffici distaccati sia in Italia che all'estero e la sua durata è illimitata.
4. IMIT aderisce a Confcommercio – Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata "Confcommercio Milano"), ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano.
- 4.bis L'Associazione, per il tramite di Confcommercio Milano, appartiene al sistema della "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio – Imprese per l'Italia", ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli organi confederali.
5. L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Confcommercio Milano.
6. Qualora l'Associazione decida di utilizzare il logo confederale e di inserire nella propria denominazione "Confcommercio – Imprese per l'Italia", essa prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di "Confcommercio – Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni

aderenti a "Confcommercio – Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Confcommercio Milano e confederale.

7. L'Associazione non ha fini di lucro, è dotata di autonomia statutaria, finanziaria e patrimoniale e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti e organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali di Confcommercio Milano.

art. 2 PRINCÌPI E VALORI ISPIRATORI

1. IMIT informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
 - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, integrità e partecipazione;
 - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
 - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai princìpi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
 - h) la solidarietà fra i soci e le eventuali componenti associative, come carattere primario della sua natura associativa;
 - i) l'eguaglianza tra gli associati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

art. 3 FINALITA'

1. IMIT, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Confcommercio Milano:
 - a) tutela e rappresenta nel proprio ambito di operatività gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati e dei partecipanti nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, locali, nazionali, comunitarie ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
 - b) garantisce la qualificazione dei Manager per l'Internazionalizzazione e più in generale dei professionisti e dei manager che operano nel commercio con l'estero e nei processi di

internazionalizzazione delle imprese, attraverso processi di verifica, valutazione e validazione delle competenze;

- c) rappresenta, tutela e valorizza le competenze specifiche di coloro che svolgono attività di management in ambito di commercio con l'estero e di internazionalizzazione, con riferimento al quadro nazionale degli standard professionali e al quadro delle qualifiche professionali europee (e-CF);
- d) promuove, tutela, vigila e favorisce le attività degli aderenti, ne forma e valorizza le competenze garantendone la capacità professionale. In particolare, promuove la formazione permanente degli iscritti anche attraverso azioni dirette realizzabili con una struttura tecnico scientifica dedicata o tramite soggetti convenzionati;
- e) garantisce il rispetto delle regole deontologiche, riportate nel Codice Etico di Confcommercio Milano e all'art.27 bis del Codice del consumo;
- f) istituisce il Comitato tecnico scientifico che ha il compito consultivo di fornire linee di indirizzo per la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione e di individuare e applicare i metodi di controllo della qualificazione e del conseguimento delle competenze degli associati;
- g) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- h) promuove attività di studio e ricerca, convegni, conferenze, collaborazioni con Università, Istituti di ricerca, ed ogni altro Ente finalizzato al progresso culturale e scientifico;
- i) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza ai soggetti rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di supporto;
- j) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi;
- l) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- m) aderisce di intesa con Confcommercio Milano, a coordinamenti o federazioni nazionali per la tutela di interessi trasversali relativi alla professione.

TITOLO II SOCI

art. 4 REQUISITI

1. Sono Soci Ordinari coloro che esercitano l'attività di manager nel settore del commercio estero (export manager, buying manager, consulente, professionista ecc.) e di esperto di processi di internazionalizzazione nella forma del lavoro autonomo professionale e/o nella forma di lavoro subordinato, condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita.
2. Detti soggetti:
 - a) possono operare sul territorio nazionale oppure all'estero;
 - b) devono svolgere un'attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione, di Confcommercio Milano e di Confcommercio;

c) possono fare parte dell'Associazione in qualità di Socio Ordinario presentando domanda scritta.

3. Ogni lavoratore autonomo, con sede o unità locali nel territorio nazionale, entra comunque a far parte del sistema associativo, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di Confcommercio – Imprese per l'Italia.

art. 5 MODALITÀ DI ADESIONE

1. La domanda di adesione deve contenere:
 - la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
 - l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
 - l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le delibere del Sistema e le modalità individuate dallo stesso Sistema per la riscossione;
 - la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy;
2. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della domanda, il Consiglio Direttivo, sulla base della valutazione espressa dal Comitato Tecnico-Scientifico, può rigettare la richiesta di adesione. Avverso il rigetto è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

art. 6 RAPPORTO DI ADESIONE: DIRITTI E DOVERI

1. L'adesione ha durata annuale (con scadenza a fine anno solare) e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza (entro il 30/6 dell'anno precedente).
2. L'adesione all'Associazione o a qualunque organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la qualifica di associato, la titolarità del rapporto associativo, e comporta l'accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Confcommercio Milano e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio Milano, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
3. I soggetti associati all'Associazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Confcommercio Milano e Confederale.
4. L'associato in regola con il pagamento dei contributi associativi ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato

dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea. Di conseguenza, l'associato che non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregressi, e che comunque si trovi in posizione debitoria verso l'Associazione, non può esercitare i rispettivi diritti associativi.

5. Ciascun operatore acquista lo status di associato di IMIT, attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative. Ciascun operatore, che entra a far parte dell'Associazione ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.
6. L'associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Confcommercio Milano.
7. L'associato e, in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici di cui all'articolo 1 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.
8. Sono Soci Sostenitori le imprese, le istituzioni, le associazioni, gli enti, le organizzazioni, le espressioni del mondo accademico e culturale che intendono supportare l'attività dell'Associazione, condividendone gli scopi e le finalità.
9. Le modalità e le quote di adesione dei Soci Sostenitori sono decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
10. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto né diritto di elettorato attivo e passivo.
11. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

art. 7

DOPPIO INQUADRAMENTO

1. L'Associazione, d'intesa con Confcommercio Milano, assicura il doppio inquadramento degli Associati.
2. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Confcommercio Milano, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2 e del comma 5 dell'articolo 7, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'Associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Confcommercio Milano e dallo Statuto Confederale.
4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Confcommercio Milano possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.

art. 8
CESSAZIONE E RECESSO

1. La qualità di socio di IMIT si perde:
 - a) per lo scioglimento di IMIT;
 - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 1;
 - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dai competenti Organi di IMIT, per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi associativi di IMIT, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di IMIT con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;

Gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse e che comunque si trovino in posizione debitoria verso IMIT non possono esercitare i rispettivi diritti.

Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

art. 9
SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di IMIT, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

**TITOLO III
ORGANI ASSOCIATIVI**

**art. 10
ORGANI**

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) Il Comitato Tecnico Scientifico
 - f) Il Collegio dei Probiviri

**art. 11
CARICHE SOCIALI: ELEZIONE, DURATA E DECADENZA**

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni e decadono alla scadenza/scioglimento del Consiglio Direttivo.
3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.
4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Direttivo e da Vice Presidente.
- 4.bis Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello di Confcommercio Milano e di quello confederale.
5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di "Confcommercio – Imprese per l'Italia" e del sistema di Confcommercio Milano. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4 comma 1 del Codice Etico Confederale, nonché all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Confcommercio Milano, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema e non presenti i requisiti di cui all'art. 4 del Codice Etico di Confcommercio Milano.

art. 12
CARICHE SOCIALI: INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere, nonché di Segretario, ricoperte nell'ambito di IMIT, sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, metropolitano e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di Confcommercio Milano, esclusivamente per i soggetti già membri di Consiglio, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al comma precedente, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

art. 13
ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea di IMIT è composta dai Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.
3. Per la determinazione dei Soci con diritto di voto farà fede la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni Socio Ordinario può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di due deleghe.

art. 14
ASSEMBLEA - COMPETENZE

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale e le linee guida relative alle funzioni del Comitato Tecnico Scientifico;
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Conto economico preventivo dell'anno successivo;

- d) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
 - e) elegge, a scrutinio segreto,
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Proviviri;
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche statutarie,
 - b) delibera sullo scioglimento di IMIT, ai sensi dell'art.29 del presente Statuto compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

art. 15

ASSEMBLEA - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea, previa formale comunicazione con congruo anticipo a Confcommercio Milano, è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (full audio-video conference). In tali casi, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l'eventuale indicazione del suo svolgimento esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora l'assemblea si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente, il segretario, o l'eventuale Notaio, si trovino nel medesimo luogo. Qualora l'Assemblea sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante o, qualora richiesto, il Notaio, unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona. Resta inteso che in qualunque caso dovrà essere garantita parità di trattamento tra gli associati e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente Statuto. Coloro che partecipano all'Assemblea in audio-video conferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti all'Assemblea.
2. L'Assemblea è, altresì, convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Proviviri.

4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata a mezzo di posta elettronica, o altro mezzo di comunicazione ritenuto efficace recante data certa, da far pervenire a ciascun socio almeno 15 giorni prima della giornata fissata per l'adunanza.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato almeno 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. Per l'elezione di cui all'art.14 comma e), l'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori e il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di Segretario. La partecipazione del Notaio è obbligatoria in caso di scioglimento.
10. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 20% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti personalmente o per delega.
12. Ai sensi e per gli effetti degli artt.li 7, comma 1 lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto di Confcommercio Milano, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate ed approvate da Confcommercio Milano.
13. Il recesso da Confcommercio Milano è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio Milano, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente di Confcommercio Milano mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace nei confronti di Confcommercio Milano e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

art. 16
CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 12 Consiglieri, di cui almeno 10 eletti dall'Assemblea. È prevista la cooptazione per i restanti. In caso di vacanza di un componente eletto, subentrerà il primo dei non eletti.
2. Qualora, in corso d'esercizio, un componente del Consiglio venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa e non vi siano candidati disponibili nell'elenco dei non eletti, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile. In tal caso il mandato del neoeletto verrà a scadere alla scadenza dell'organo.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

art. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione dell'Associazione, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare, approva il programma annuale delle attività sviluppato dal Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Consiglio, inoltre:
 - a) su proposta del Presidente, ratifica la cooptazione dei Consiglieri;
 - b) nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, fino ad un massimo di 2;
 - c) su proposta del Presidente, d'intesa con Confcommercio Milano, nomina e revoca il Segretario;
 - d) predispone ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il conto economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) approva e modifica, previa intesa con Confcommercio Milano, eventuali regolamenti interni;
 - g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutarî;
 - h) delibera sulla composizione del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché sull'eventuale costituzione di altre Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - i) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - j) propone a Confcommercio Milano le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all'Assemblea;
 - k) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Associazione negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
 - l) decide sulle domande di ammissione e sulla perdita dei requisiti di ammissione;
 - m) delibera i provvedimenti di esclusione, specificandone i motivi;
 - n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
 - o) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

art. 18
CONSIGLIO DIRETTIVO - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Le riunioni di Consiglio Direttivo

possono svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (full audio-video conference). In tali casi, l'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l'eventuale indicazione del suo svolgimento esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante. Resta inteso che in qualunque caso dovrà essere garantita parità di trattamento tra i componenti del Consiglio e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente Statuto. Coloro che partecipano alla riunione in audio-video conferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, attraverso posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo recante data certa, da inviarsi a ciascun componente almeno 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato almeno 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il Consigliere che sia assente per più di tre volte consecutive alle riunioni, salvo i casi di giustificato motivo, decade con delibera motivata del Consiglio stesso.

Art. 19

PRESIDENTE: ELEZIONE, RPPRESENTANZA, DELEGHE E ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento dei contributi, seguendo le modalità riportate dal Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
3. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Nel caso in cui il Presidente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se, invece, il Presidente uscente non abbia ottenuto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere

convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

4. Il Presidente:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, avvalendosi della collaborazione dei membri del Consiglio a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione;
 - c) ha la gestione ordinaria della Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività della Associazione stessa;
 - d) su proposta del Segretario, approva l'ordinamento degli uffici;
 - e) propone al Consiglio la nomina dei Vice Presidenti, scelti tra i componenti il Consiglio, indicandone fino a un massimo di 2;
 - f) può nominare, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - g) ha la facoltà, su espressa delega di Confcommercio Milano e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - j) può esercitare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - k) può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - l) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati da Confcommercio Milano, propone al Consiglio la nomina del Segretario;
 - m) propone al Consiglio la revoca del Segretario;
 - n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 16 comma 3 del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

art. 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 5 membri, di cui n. 3 effettivi e n. 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

2. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..
3. Il Collegio dei Revisori:
 - a) controlla la regolare tenuta della contabilità;
 - b) controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
 - c) redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea.
4. Può partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni di Consiglio Direttivo.
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.

art. 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da n. 5 membri, n. 3 effettivi e n. 2 supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non associati; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
5. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
6. La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.
7. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima assemblea utile.
8. Nel caso di assenza o inerzia dell'organo, è possibile deferire la questione al Collegio dei Probiviri di Confcommercio Milano.
9. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

art. 22

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un massimo di 7 componenti anche non associati. La composizione del Comitato Tecnico Scientifico è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) ha il compito di fornire linee di indirizzo per la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione;
- b) traccia e aggiorna il profilo della figura del Manager esperto in commercio estero (Export e Import) e in processi di internazionalizzazione;
- c) delibera sulla concessione della qualifica di Manager per l'Internazionalizzazione ai manager e professionisti associati che ne fanno richiesta, verificandone i titoli e le competenze, in linea con il profilo professionale adottato;
- d) attiva i metodi di controllo ritenuti opportuni sul conseguimento delle competenze degli associati;
- e) può contribuire alla predisposizione del programma annuale di attività formativa, atto al conseguimento e aggiornamento delle competenze del Manager per l'internazionalizzazione;
- f) è organo indipendente deputato a deliberare su tutti gli aspetti legati alla qualificazione della professione del Manager per l'internazionalizzazione.

**art. 23
SEGRETARIO**

1. Il Segretario, nominato da Confcommercio Milano, è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e risponde al Segretario Generale di Confcommercio Milano. È responsabile della segreteria degli organi associativi. Può ricoprire la carica di Segretario il Segretario Generale di Aice – Associazione Italiana Commercio Estero.
2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia attribuito espressamente a un notaio.
3. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo, riferendone periodicamente al Segretario Generale di Confcommercio Milano.
4. L'incarico di segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

**art. 24
ATTESTAZIONI**

1. Ogni socio può richiedere la qualifica di "Manager esperto in processi di internazionalizzazione", inoltrando domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera a maggioranza semplice in merito alle richieste di

qualifica. Il Consiglio Direttivo prende atto delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico.

2. Tale qualifica è rinnovabile annualmente ed è soggetta al raggiungimento degli standard qualitativi di competenza, formazione e aggiornamento necessari per ottenere e mantenere la qualificazione professionale.
3. L'attestazione ha validità annuale e si rinnova ad ogni rinnovo dell'iscrizione, previa verifica svolta dal Comitato Tecnico Scientifico. La scadenza è indicata nell'attestazione stessa.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

art. 25 PATRIMONIO E PROVENTI

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.
2. Le entrate dell'Associazione sono rappresentate da:
 - contributi associativi ordinari;
 - contributi ed erogazioni derivanti da soggetti del sistema confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
 - proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - contributi associativi straordinari;
 - contributi associativi suppletivi;
 - oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo;
 - beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
 - proventi vari.

art. 26 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.
3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

art. 27
VERBALI

1. I verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritti in appositi libri a cura del Segretario.

art. 28
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
2. La stessa assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 29
DELEGA AMMINISTRATIVA

1. IMIT può, con il consenso di Confcommercio Milano, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la solidità economico-patrimoniale, la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Confcommercio Milano.
2. In tal caso IMIT assumerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 46 dello Statuto di Confcommercio Milano, la qualifica e lo status di Associazione amministrata e gli articoli 10, comma 1, lettera d); 14, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b); 17, comma 2, lettere d) e i); 19, comma 4, lettere a) e h); 20; 26, comma 2 e 3 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status. Qualora l'Associazione assuma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Confcommercio Milano, la qualifica e lo status di associazione amministrata, gli articoli 14, comma 2, lettera d) e 17, comma 2, lettera e) del presente Statuto si applicano nel solo caso in cui vengano proposti contributi associativi in misura superiore a quelli deliberati dall'Assemblea di Confcommercio Milano per le sue Associazioni aderenti in regime amministrato.

TITOLO V
NORME DI CHIUSURA

Art. 30
NORMA DI RICHIAMO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le norme dello Statuto di Confcommercio Milano e dello Statuto Confederale, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.

Milano, 17 giugno 2024